PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 12

Stanziamenti per il pagamento dei contributi

Alla copertura dell'onere di 275 milioni afferente all'esercizio finanziario 1961-62 e di quello di lire 325 milioni relativo all'esercizio finanziario 1962-63, ai sensi dell'articolo precedente, si provvedera' con riduzione da fondo istituito, per gli stessi esercizi, nei corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-12-stanziamenti-per-il-pagamento-dei-contributi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it